

TITOLO 1 ALUNNI

Art. 6 – Formazione delle classi

1. La Commissione per la formazione delle classi prime, deliberata dal Collegio Docenti, al termine dell'anno scolastico procede alla formulazione dei gruppi classe in modo da risultare eterogenei tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- le informazioni ricevute dalla scuola di provenienza, raccolte attraverso modalità concordate in

incontri fra insegnanti della scuole stesse

- le problematiche esposte da singoli genitori in riferimento a particolari situazioni che abbiano

conseguenze sul piano formativo.

2. Le classi dovranno essere composte in modo da risultare eterogenee rispetto a tali criteri ed omogenee per classi parallele, tenendo presente la capienza delle aule

3. **Completate le operazioni necessarie per la formazione delle classi prime, non sarà più possibile operare nessuno spostamento**, salvo errori materiali evidenti o situazioni nuove di seria gravità valutati di volta in volta dal Dirigente scolastico.